



MIPAAF

Ufficio: Affari Generali

Prot. Interno del 19/04/2021

Numero: 0177684

Classifica:

Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Criteri e modalità di concessione dei contributi previsti dall'articolo 3 - *Contrasto al vettore ed eliminazione delle fonti di inoculo*, del decreto interministeriale del 6 marzo 2020, n. 2484, concernente l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8-quater della legge 21 maggio 2019, n. 44.

VISTI gli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, come modificata e integrata dall'articolo 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante "*Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*" e s.m.i.;

VISTO in particolare l'articolo 8-quater del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, con il quale è stato istituito un fondo per la realizzazione del Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia, con una dotazione pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021;

VISTO l'avviso di ricevimento della Commissione europea di avvenuta registrazione in data 30 gennaio 2020 delle informazioni sintetiche relative al regime di aiuti SA.56359(2020/XA) - *Xylella fastidiosa* - Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia;

VISTO il decreto interministeriale del 6 marzo 2020, n. 2484 con il quale sono state definite le misure di intervento ai fini dell'attuazione del Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia previsto dall'articolo 8-quater del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44;

VISTO in particolare l'articolo 3 del decreto interministeriale 2484/2020 il quale prevede che con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su proposta non vincolante della regione Puglia, previo parere del Comitato di Sorveglianza, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per l'attuazione della misura relativa al "*Contrasto al vettore ed eliminazione delle fonti di inoculo*";

VISTA la comunicazione del 31 luglio 2020 con la quale la Regione Puglia ha trasmesso la proposta di provvedimento in applicazione dell'articolo 3 del D.I. 2484/2020, oggetto di successivi aggiornamenti e condivisione con questo Ministero;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020, relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa*;

VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante "*Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625*";



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

ACQUISITO il parere positivo del Comitato fitosanitario nazionale sullo schema di provvedimento, reso nella riunione del 19 novembre 2020;

ACQUISITO il parere positivo del Comitato di Sorveglianza sullo schema di provvedimento, reso nella riunione del 18 febbraio 2021;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla definizione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi per l'attuazione della misura di cui all'articolo 3 del decreto interministeriale n. 2484/2020;

DECRETA

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Al fine di potenziare le azioni di contrasto ai vettori responsabili della diffusione della *Xylella fastidiosa* nelle zone delimitate della Regione Puglia ove tali interventi sono prioritari, nonché eliminare le fonti di inoculo, è concesso un contributo forfettario per le operazioni attuate su conforme indicazione del Servizio fitosanitario regionale.
2. La presente misura si applica nelle zone delimitate della Regione Puglia così come individuate dalle autorità competenti per la gestione dell'emergenza *Xylella* in applicazione dell'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della commissione del 14 agosto 2020, relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa*.
3. Responsabile della misura è la Regione Puglia che, in qualità di soggetto attuatore, redige le procedure di accesso ai contributi e le relative modalità di trasferimento delle risorse, con proprio provvedimento, sulla base della diffusione del patogeno

Articolo 2

Entità del sostegno

1. Per l'attuazione della presente misura sono destinati 5 milioni di euro per l'anno 2021.

Articolo 3

Interventi finanziabili

1. Gli interventi finanziabili sono misure di prevenzione di natura agronomica e fitoiatrica, attuate da parte di soggetti Pubblici o da proprietari, detentori o possessori di terreni, finalizzate alla lotta ai vettori e alla riduzione della diffusione del patogeno *Xylella fastidiosa*, come di seguito elencate:



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

- lotta agli stadi giovanili dei vettori attraverso interventi da effettuarsi, nel periodo primaverile, prevalentemente con lavorazioni meccaniche del terreno e, laddove non sia possibile intervenire, utilizzando il pirodiserbo o il vapore ad alta temperatura;
 - lotta agli stadi adulti dei vettori attraverso trattamenti fitosanitari con prodotti autorizzati ed efficaci;
2. L'impiego di diserbanti per la lotta agli stadi giovanili, nel rispetto delle limitazioni previste dalla direttiva 2009/128/CE, è da considerarsi subordinato alle altre possibilità elencate al comma 1.
 3. Il Servizio Fitosanitario della Regione Puglia disciplina ed aggiorna, con proprio provvedimento, le modalità operative inerenti le predette misure nel rispetto della normativa vigente di cui al regolamento (UE) 2020/1201 e al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19.

Articolo 4

Costi ammissibili e intensità dell'aiuto

1. Per gli interventi relativi alle misure di prevenzione, di cui all'articolo 3, comma 1 del presente provvedimento, sono ammissibili i costi connessi alle seguenti operazioni:
 - a) lavorazioni meccaniche del suolo;
 - b) pirodiserbo;
 - c) diserbo chimico e termico;
 - d) potatura di piante arboree ospiti;
 - e) trattamenti fitosanitari;
 - f) pulizia del ciglio stradale;
 - g) pulizia e disinfezione delle attrezzature.
2. Per le predette operazioni è ammissibile il costo della manodopera, del noleggio delle macchine e delle attrezzature, nonché l'acquisto dei prodotti fitosanitari e per la disinfezione.
3. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale vigente in materia.
4. L'intensità di aiuto è pari al 100% dei costi ammissibili.

Articolo 5

Beneficiari

1. Gli aiuti di cui al presente decreto sono concessi con priorità decrescente:
 - a) agli enti pubblici territoriali, ricadenti nelle aree delimitate di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2020/1201 diverse dalle aree di cui al Capo V del regolamento stesso;



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

- b) agli enti pubblici territoriali, ricadenti nelle aree di cui all'articolo 15, comma 2, del regolamento (UE) 2020/1201;
- c) agli enti pubblici territoriali, ricadenti nelle aree di cui al Capo V del regolamento (UE) 2020/1201 diverse dalle aree di cui all'articolo 15, comma 2, del regolamento stesso;
- d) ai proprietari, detentori o possessori di terreni, sia che svolgano sia che non svolgano attività economica agricola, ricadenti nelle aree delimitate di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2020/1201 diverse dalle aree di cui al Capo V del regolamento stesso;
- e) ai proprietari, detentori o possessori di terreni, sia che svolgano sia che non svolgano attività economica agricola, ricadenti nelle aree di cui all'articolo 15, comma 2, del regolamento (UE) 2020/1201;
- f) agli enti pubblici territoriali e ai proprietari, detentori o possessori di terreni, sia che svolgano sia che non svolgano attività economica agricola, ricadenti nelle aree di cui al Capo V del regolamento (UE) 2020/1201 diverse dalle aree di cui all'articolo 15, comma 2, del regolamento stesso.

Articolo 6

Ripartizione delle risorse

1. Il trasferimento e la ripartizione delle risorse agli Enti pubblici territoriali beneficiari degli aiuti di cui all'articolo 5 del presente provvedimento, avviene sulla base dei seguenti parametri:
 - a) superficie territoriale comunale;
 - b) estensione della rete stradale di competenza;

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali www.politicheagricole.it.

IL MINISTRO
Stefano Patuanelli